Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 novembre 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 19 NOVEMBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di Obbligazioni 5,50 % a premi serie speciale « Ferrovie dello Stato » Seconda emissione (anno 1952), terza emissione (anno 1953) e quarta emissione (anno 1955) effettuata l'11 novembre 1957.

(6317)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1957.

Soppressione e messa in liquidazione dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1021, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.);

Considerato che gli scopi dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alberghiere non sono più perseguibili;

Ritenuta la necessità di provvedere alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente sopraindicato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.) è soppresso e posto in liquidazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1957
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 237. — FLAMMIA

(6426)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1957.

Sostituzione di un membro in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1956, al registro n. 34, foglio n. 90, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1956-30 giugno 1958;

Vista la lettera 22 luglio 1957, n. 15176, con la quale il direttore generale delle Ferrovie dello Stato nel comunicare che il dott. ing. Bruno Renda è stato collocato a riposo ha designato in sostituzione, quale membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il capo del servizio lavori e costruzioni dott. ing. Ruben Fienga;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Ruben Fienga, capo servizi lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato, è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con assegnazione alle Sezioni 1ª, 3ª, 5ª e 6ª di detto Consesso, in sostituzione del dott. ing. Bruno Renda, collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1957

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1957
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 320

(6399)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1957.

Caratteristiche tecniche del francobollo speciale per pacchi da L. 2000.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del Regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 13 agosto 1956, con il quale venne autorizzata l'emissione di un francobollo speciale per pacchi da L. 2000;

Decreta:

Articolo unico.

Il francobollo di cui alle premesse ha le medesime caratteristiche tecniche degli altri francobolli della

stessa specie emessi con il decreto Ministeriale 30 dicembre 1946 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 in data 23 aprile 1947, con la differenza che, nella prima parte, il corno da postiglione è sostituito da un piccolo genio in groppa ad un cavallo al galoppo e, nella seconda parte, l'indicazione del valore (L. 2000) è in colore su fondo bianco, anzichè viceversa; inoltre la carta ha la filigrana costituita da stelle multiple a cinque punte.

Il francobollo anzidetto è stampato in calcografia in due colori: le cornici e le leggende delle due parti del francobollo in colore bruno; la vignetta e il valore « Lire 2000 » al centro su campo bianco in colore rosso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
AMATUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957
Registro n. 39 Ufficio riscontro poste, foglio n. 361

(6368)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1957.

Autorizzazione alla Società « Rhône Méditerranée - Compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toutes natures », con sede in Marsiglia e rappresentanza generale in Genova, ad esercitare in Italia l'assicurazione nel ramo trasporti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Rhône Méditerranée Compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toutes natures », con sede in Marsiglia e rappresentanza generale in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione nel ramo trasporti;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Rhône Méditerranée Compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toutes natures », con sede in Marsiglia e rappresentanza generale in Genova, è autorizzata ad esercitare in Italia l'assicurazione nel ramo trasporti.

Roma, addì 28 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6393)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1957.

Approvazione del piano tecnico concernente l'istituzione della rete urbana B.C. a sè stante a Torremaggiore (Foggia)

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 5 settembre 1957 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 470 relativo alla istituzione della rete urbana B.C. a sè stante a Torremaggiore (Foggia), quindi non più estensione della rete urbana di San Severo;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'adunanza n. 644;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana B.C. a sè stante a Torremaggiore (Foggia), quindi non più estensione della rete urbana di San Severo;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 470 presentato dalla Società esercizi telefonici concernente l'istituzione della rete urbana B.C. a sè stante a Torremaggiore (Foggia), quindi non più estensione della rete urbana di San Severo.

Roma, addì 30 ottobre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(6398)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1957, con il quale il dott. Jacometta Francesco è chiamato a far parte, quale rappresentante dei coltivatori diretti, della Commissione predetta, in sostituzione del dottor Ferri Siviardo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro numero 42638 in data 26 ottobre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dottor Jacometta Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dalla Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Catanzaro con il sig. Gagliano Angelo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gagliano Angelo è chiamato a far parte, quale rappresentante dei coltivatori diretti, della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro in sostituzione del dott. Jacometta Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1957

Il Ministro: GUI

(6370)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1955 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Salerno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

La Saponara rag. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Leo avv. Enrico, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mauro geom. Canio, rappresentante del Genio civile;

Clarizia avv. Raffaele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Indelli dott. Vito Tommaso, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cian dott. Rolando, Pellegrino Emilio, Gallo Italo, Cirino Amalia, Cacciapuoti Raffaele, Califano Laura e Grande Corrado, rappresentanti dei lavoratori;

Cuomo avv. Carmine, Schiavo dott. Vincenzo, Zito Francesco e Papa dott. Achille, rappresentanti dei datori di lavoro;

Attianese rag. Gerardo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1957

Il Ministro: GUI

(6371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Protocollo relativo alla disciplina degli scambi e dei pagamenti multilaterali tra la Finlandia ed alcuni Paesi dell'Europa occidentale e scambio di Note, firmato a Helsinki il 31 luglio 1957.

Les représentants du *Gouvernement de Finlande*, d'une part, et des *Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique* (celui-ci représentant l'*Union Economique Belgo-Luxembourgeoise*), *de Danemark, de France, d'Italie, de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de Suède et de Suisse* (ci-après denommés Pays participants), d'autre part, se sont réunis à Helsinki entre le 24 avril et le 25 juillet 1957 pour mener des négociations en vue de mettre en vigueur un arrangement des échanges et paiements multilatéraux entre la Finlande et les Pays participants pour la période allant du 1er avril 1957 au 30 septembre 1957 (ci-après dénommée période contractuelle). Eu égard aux considérations présentées par la Finlande dans la note circulaire et dans ses annexes, en date du 29 mars 1957, et aux échanges de vue qui ont eu lieu au cours des négociations, les Parties contractantes se sont mises d'accord sur ce qui suit

1. — *Importations en Finlande*

La délivrance des licences d'importation pour les produits originaires et en provenance des Pays participants ainsi que des Etats-Unis, du Canada et des autres Pays repris à une liste qui sera publiée ultérieurement, et payables, soit au comptant, soit dans un délai maximum de douze mois suivant la date d'octroi des licences, dans les devises des Pays considérés, s'effectuera pendant la période contractuelle conformément à la liste des marchandises ci-annexée. En ce qui concerne les importations payables en dollars, les restrictions précisées dans la liste seront observées. Dans le cadre des contingents globaux inscrits dans la catégorie *A* de la liste, les importateurs auront le libre choix entre les Pays participants; les quotes-parts des importateurs dans chaque contingent seront calculées en utilisant comme base de référence le montant des licences délivrées aux importateurs pendant la période du 1er juillet 1955 au 31 décembre 1956. Dans la catégorie *B*, les autorités finlandaises désigneront dans le cadre de chaque contingent les importateurs ainsi que les marchandises à importer, tandis que le détenteur de la licence aura le libre choix de la source d'achat. La catégorie *C* demeurera sous la réglementation des autorités finlandaises. En délivrant des licences dans le cadre de cette catégorie, les autorités finlandaises tiendront compte, en principe, des intérêts traditionnels des Pays participants. En outre, les Pays participants ont pris note des précisions complémentaires sur le régime de licenciement prévu qui ont été données dans les documents cités en référence.

Au cours de la période contractuelle, des modifications pourront être apportées à la composition de la liste des marchandises. Ces modifications seront faites d'un commun accord, sauf en ce qui concerne le groupe *A-I* dans le cadre duquel les autorités finlandaises pourront, en cas de nécessité urgente, introduire unilatéralement, des modifications légères dans les valeurs des différents contingents à l'intérieur de ce groupe. Au cas où de telles modifications se révéleraient nécessaires, les autorités finlandaises en informeraient immédiatement les Pays participants.

En ce qui concerne les marchandises incluses dans les catégories *A* et *B*, les Pays participants seront prêts, dans le cadre de leur réglementation d'exportation en vigueur, à accorder les licences d'exportation nécessaires.

2. — *Importations en provenance de Finlande*

Les Pays participants accorderont aux importations en provenance de Finlande un traitement aussi libéral que possible. A cet effet, ils octroieront à la Finlande les facilités nécessaires afin qu'elle puisse bénéficier des avantages des listes de produits libérés sous le régime de l'O.E.C.E. En ce qui concerne les marchandises finlandaises en dehors des listes libres, les Pays participants appliqueront un traitement traditionnel et non-discriminatoire.

La Finlande accordera aux exportations vers les Pays participants un traitement aussi libéral que possible dans le cadre de la réglementation d'exportation en vigueur.

3. — *Modification des Accords commerciaux bilatéraux*

Les relations commerciales entre la Finlande et chacun des Pays participants seront réglées, pendant la période contractuelle, par les stipulations de ce Protocole. En conséquence, les principes suivants ont été arrêtés:

a) Les Accords commerciaux valables jusqu'au 30 septembre 1957 ou au-delà de cette date sont considérés comme modifiés, pour autant qu'il est nécessaire, par la signature de ce Protocole. Les listes contingentaires notamment, établies par ces Accords pour les exportations des Pays participants vers la Finlande, sont suspendues pour la durée de la période contractuelle de six mois.

b) Les Accords commerciaux qui viendront à expiration pendant la période contractuelle précitée sont considérés comme modifiés dans les mêmes conditions et comme prorogés jusqu'au 30 septembre 1957.

c) Les relations de la Finlande avec les Pays participants dont les Accords sont expirés et non renouvelés depuis le 1er avril 1957 seront réglées par le présent Protocole avec au besoin confirmation par échange de documents bilatéraux.

4. — *Paiements*

Les arrangements de paiement entre la Finlande et les Pays participants qui comportent des stipulations spéciales limitant le droit de la Finlande de transférer ses recettes en devises à un pourcentage déterminé du total de celles-ci, sont modifiés de manière à conférer à la Finlande le droit d'effectuer des transferts sans limitation pendant la période contractuelle.

Les Accords de paiement ne comportant aucune disposition relative au droit de transfert et qui sont actuellement en vigueur entre la Finlande et certains Pays participants s'intègrent désormais dans le cadre multilatéral, de sorte que la Finlande aura le droit d'effectuer pendant la période contractuelle et sans limitation des transferts entre les Pays participants; toutefois, l'utilisation du droit de transfert présuppose que les comptes respectifs accusent toujours un solde créditeur en faveur de la Finlande. La Finlande et les Pays participants intéressés prendront immédiatement des mesures nécessaires en vue de mettre la forme et le fond des accords en question en harmonie avec des changements intervenus.

Les autorités finlandaises ont marqué leur intention d'éviter que les recettes en devises en provenance des Pays participants soient utilisées, pendant la période contractuelle, au règlement des importations en provenance d'autres Pays dans une mesure supérieure à celle qui a été indiquée au cours des négociations.

5. — *Participation de la France*

La participation de la France à l'arrangement des échanges et paiements multilatéraux, arrêté dans ce Protocole, est réglée sur la base de l'échange de Note effectué entre la Finlande et la France le 6 juin 1957 et dont la copie se trouve annexée au présent Protocole.

Le présent Protocole entrera en vigueur avec effet rétroactif à compter du 1er avril 1957. Il restera en vigueur jusqu'au 30 septembre 1957.

Les Pays participants ont pris note de l'intention du Gouvernement de Finlande de convoquer une nouvelle réunion entre les Parties contractantes en temps utile avant la fin de la période contractuelle afin de négocier l'arrangement des échanges et des paiements postérieurs au 30 septembre 1957.

Le présent Protocole, rédigé à Helsinki en un exemplaire en langue française, portera la date du 31 juillet 1957. Il sera ouvert aux signatures à partir du 25 juillet 1957 jusqu'à cette date. Le présent Protocole sera déposé auprès du Gouvernement de Finlande qui en transmettra copie certifiée conforme aux Gouvernements de tous les Pays participants.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:
K. K. Overbeck — 25 juillet 1957

Pour l'Autriche:
Dr. Harald Gödel — 30 juillet 1957

Pour l'Union Économique Belgo-Luxembourgeoise:
Jos. d'Hondt — 29 juillet 1957

Pour le Danemark:
Ebbe Munck — 25 juillet 1957

Pour la Finlande:
Johannes Virolainen — 25 juillet 1957

Pour la France:
Geraud Jouve — 25 juillet 1957

Pour l'Italie:
Alberto Nonis — 29 juillet 1957

Pour la Norvège:
Frank D. Holthe — 29 juillet 1957

Pour le Royaume des Pays-Bas:
D. M. de Smit — 29 juillet 1957

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Michael Creswell — 27 juillet 1957

Pour la Suède:
Gösta Engzell — 25 juillet 1957

Pour la Suisse:
Fritz Real — 25 juillet 1957

ANNEXE AU PROTOCOLE

RELATIF A L'ARRANGEMENT DES ÉCHANGES ET PAIEMENTS MULTILATÉRAUX ENTRE LA FINLANDE ET CERTAINS PAYS DE L'EUROPE OCCIDENTALE

PROGRAMME FOR IMPORTS FROM WESTERN COUNTRIES

(April-September, 1957)

	COMMODITY	Quotas (Mill. Finnmarks)	
	A) Globalized imports	28.965	
	I. — *Basic raw materials and essential commodities for production*	20.230	
1.	Raw materials and auxiliary materials for steel production (ores, special pig iron, ferro-alloys, scrap, billets and non-ferrous metals in pure ingots)	600	(1)
2.	Raw materials and auxiliary materials for woodworking export industry	1.800	(3)
3.	Raw materials for chemical industry	2.000	(2)
4.	Raw materials for pharmaceutical industry	425	(1)
5.	Pharmaceutical products (subject to restrictions), dentist's material and equipment, optical material and equipment concerning spectacles, instruments, artificial limbs, cat-gut, silk for surgical dressings, X-ray films and chemicals	775	(1)
6.	Seeds	20	(1)
7.	Fertilizers	650	
8.	Hops	10	
9.	Basic raw material for textile industry (wool, cotton, hemp and other fibre materials, synthetic fibres)	2.300	
10.	Hides	200	
11.	Stainless and acid proof steel sheets and plates	600	(3)
12.	Medium and heavy steel plates incl. ship plates, boiler material, sheets (uncoated), hoop and strip	1.700	(3)
13.	Galvanized, tinned and otherwise coated sheets	700	(3)
14.	Tubes, pipes and parts thereof	800	(3)
15.	Non-ferrous scrap and alloys in ingots	50	(3)
16.	Non-ferrous semi-finished products (sheets, sections, tubes, etc.)	600	(3)
17.	Special rolled and drawn steel products (flats, angles, channels, wire rods, etc.)	1.000	(3)
18.	Components and assembling parts for metal-working and electrical industry	2.150	(3)
19.	Chemical raw materials and auxiliary materials	700	(2)
20.	Animal and vegetable fatty substances and oils (whale oil, soya oil, peanut oil, palm oil, palm kernel oil, coconut oil, hydrogenated fats and oils)	650	
21.	Industrial yarns (incl. sewing thread for industry)	2.500	
	II. — *Raw materials, components, and assembling parts, spare parts*	3.930	
22.	Service and spare parts for industry and transport equipment	2.400	(1)
23.	Eletric installation materials, components and assembling parts for the production of electric installation material and telephones, special electric bulbs, dry piles, electric pocket torches and lamps	125	(1)
24.	Raw materials, added substances and production materials for food industry	300	(2)
25.	Nursery products	150	(1)
26.	Semi-finished products and accessories for the production of shoes, brushes, bags, bodices, hats, umbrellas, furnitures, etc.	175	

COMMODITY	Quotas (Mill. Finnmarks)	
27. Leather	50	
28. Undressed fur skins for industry	50	
29. Fabrics	550	
30. Fabrics for technical purposes	40	
31. Hard wood	70	(1)
32. Cork	20	
III. — *Auxiliary materials and equipment for production and certain manufactured goods*	2.095	
33. Lorries, special motor-cars and chassis, chassis for buses, industrial trucks	525	
34. Tractors and farming machinery	375	
35. Apparatus and instruments for medical and dental purposes	170	(1)
36. Physical measuring and precision instruments, microscopes	150	(1)
37. Special bolts, nuts, screws and rivets for industry	50	(1)
38. Tyres for vehicles	400	
39. Materials for building production (linoleum and felt-base, window-glass, equipment for central heating, roofing felt)	300	
40. Grinding material and equipment	125	(1)
IV. — *Consumers goods*	2.710	
41. Tea, spices and edible preparations	105	(3)
42. Rice	140	
43. Fruits	75	
44. Fish and fish products	45	
45. Wines and spirits	450	(1)
46. Printing material (incl. types and clichés)	50	(1)
47. Yarns in pakages for retail sale	90	
48. Sensitive material	75	(1)
49. Cameras and accessories, cinematograph projectors and projection apparatus	75	(1)
50. Transparent cellulose film, disinfectants, plant protection agents, colours and laquers (in packages not exceeding 25 kg in weight), rust-proof marine paints for underwater use, surface active agents, polishes and detergents, litographic varnish and stand oil	190	(1)
51. Manufactures of rubber	20	
52. Ropes, twine and cordage	25	
53. Hosiery, clothing and other sewn articles incl. headwear, carpets	60	
54. Lace, lace decorations, ribbons, cords and passementerie, fishing nets	40	
55. Office machinery incl. dictating machines, etc. and accessories	200	(1)
56. Household machinery (incl. domestic sewing machines)	75	(1)
57. Household articles (cutlery, sewing equipment, razors, safety razors and razor blades, glass and pottery products)	50	
58. Passenger cars	500	
59. Articles for sports and fishing, motorcycles, scooters, outboard motors, hunting arms and ammunition, rubber footwear	45	
60. Watches and parts thereof	140	(1)
61. Books, magazines, etc.	200	(1)
62. Musical instruments	5	(1)
63. Stationery goods	50	
64. Special papers and boards	5	
B) SEMI-RESTRICTED IMPORTES	3.545	
65. Metallic semi-finished products having the character of raw material, not elsewhere included	400	(3)
66. Production machinery (incl. bulldozers), special components and assembling parts	1.150	(1)
67. Certain chemicals and chemical products	280	(3)
68. Lubricating oils	400	(3)
69. Aviation fuel	100	
70. Bitumen	120	
71. Sugar	200	
72. Plastic as semi-finished	50	
73. Tools for industry, handtools for agriculture	200	(3)
74. Mineral auxiliary materials and products (Refractory clay and bentonite, micanite, asbestos and asbestos products, marble, white cement, works of stone for technical use, magnesite bricks)	200	(2)
75. Iron and steel manufactures (gas cylinders, transportation barrels, wire products, chains, special springs and other special manufactures)	225	
76. Metallic manufactures (strong-light lanterns and lamps, blow-lamps, tubes for pastes and other special manufactures)	175	
77. Elastic fabrics, rubber threads and yarns	45	
C) RESTRICTED IMPORTS	6.000	
Total A) + *B*) + *C*)	38.510	

Footnotes:

(1) = dollar availability open
(2) = dollar availability partly open (specified tariff items)
(3) = limited dollar availability

AMBASSADE D'ITALIE
HELSINKI

N. 665

Helsinki, le 31 juillet 1957

Monsieur le Ministre,

Me référant au paragraphe 2 du Protocole relatif à l'arrangement des échanges et paiements multilatéraux entre la Finlande et certains Pays de l'Europe occidentale, qui a été signé aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous communiquer que la deuxième phrase de ce paragraphe concernant l'application du régime libéré à l'importation des produits finlandais dans les Pays participants sera entendu par le Gouvernement Italien de la façon suivante:

Les autorités italiennes appliqueront en faveur des produits finlandais des mesures administratives « à douane », dont bénéficiera 90 p. c. environ de l'exportation finlandaise vers l'Italie.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma plus haute considération.

A. NONIS
Ambassadeur d'Italie

Son Excellence
Monsieur Johannes VIROLAINEN
Ministre des Affaires Etrangères de la République de Finlande
HELSINKI

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE FINLANDE

N. 32999

Helsinki, le 31 juillet 1957

Monsieur l'Ambassadeur,

Vous avez bien voulu m'adresser, en date de ce jour, la communication suivante:

« Me référant au paragraphe 2 du Protocole relatif à l'arrangement des échanges et paiements multilatéraux entre la Finlande et certains Pays de l'Europe occidentale, qui a été signé aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous communiquer que la deuxième phrase de ce paragraphe concernant l'application du régime libéré à l'importation des produits finlandais dans les Pays participants sera entendu par le Gouvernement Italien de la façon suivante:

Les autorités italiennes appliqueront en faveur des produits finlandais des mesures administratives « à douane », dont bénéficiera 90 p. c. environ de l'exportation finlandaise vers l'Italie ».

J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

JOHANNES VIROLAINEN

Son Excellence
Monsieur Alberto NONIS
Ambassadeur d'Italie. — HELSINKI

(6240)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 31 agosto 1957, sono state definitivamente determinate, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità ed i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 20 aprile 1957; n. 105 del 23 aprile 1957; n. 106 del 24 aprile 1957; n. 116 del 7 maggio 1957; n. 122 del 14 maggio 1957; n. 124 del 16 maggio 1957; n. 135 del 29 maggio 1957; n. 146 dell'11 giugno 1957; n. 158 del 26 giugno 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi	Registrazione alla Corte dei Conti	Registro Agric.		Ammontare indennità arrotondato (cap. nom.)	Ammontare interessi arrotondato art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70 (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
			Ha.	N.	Data	N.	Data	in data 31-8-57 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Opera valorizzazione Sila														
1	BILOTTI Filippo fu Ferdinando	Aprigliano	274.36.80	873	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	3104-1008	15-10-57	21	329	1.810.000	510.000	Cassa risp. Calabria Sede di Cosenza	Cosenza
2	FERAUDO Gabriella ed Adelaide fu Francesco	Longobucco	67.29.20	1430	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	3147-1051	15-10-57	21	328	1.080.000	280.000	» »	»
3	GIANNONE Angelo fu Luigi	S. Sofia d'Epiro	24.68.20	1462	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51	3141-1045	15-10-57	21	327	670.000	175.000	» »	»
4	GIANNONE Ciro fu Luigi	Crosia	33.60.80	1470	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51	3082- 986	15-10-57	21	326	1.330.000	350.000	» »	»
5	GIANNUZZI SAVELLI Fabrizio fu Emilio	S. Severina	194.52.80	1234	4-11-51	275 s. o. 2	29-11-51	3152-1056	15-10-57	21	325	8.500.000	2.350.000	» »	»
6	GUINETTI Claudio di Cesare	Marcedusa	106.15.10	1483	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	3230-1134	15-10-57	21	324	3.735.000	965.000	» »	»
7	GUINETTI Claudio di Cesare	Mesoraca	181.95.50	1488	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	3231-1135	15-10-57	21	323	11.355.000	2.935.000	» »	»
8	MARTUCCI Fabio fu Giuseppe	Calopezzati	48.81.60	1239	4-11-51	275 s. o. 2	29-11-51	3110-1014	15-10-57	21	322	1.520.000	400.000	» »	»
9	MARTUCCI Fabio fu Giuseppe	Cropalati	60.75.40	860	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	3148-1052	14-10-57	21	320	1.135.000	320.000	» »	»
10	MARTUCCI Fabio fu Giuseppe	Crosia	180.90.60	1442	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	3149-1053	14-10-57	21	319	3.210.000	850.000	» »	»
11	PISCITELLI Francesco fu Gabriele	Pedace	395.58.60	768	22- 9-50	219 s. o.	23- 9-50	3109-1013	14-10-57	21	318	3.915.000	1.295.000	» »	»
12	RIZZUTI Antonio fu Natale	Villapiana	71.31.50	1466	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51	3064- 968	14-10-57	21	317	2.470.000	655.000	» »	»
13	RIZZUTO Pietro Fedele fu Fedele	S. Giovanni in Fiore	68.64.70	687	15- 7-51	195 s. o.	27- 8-51	3418-1322	14-10-57	21	316	830.000	235.000	» »	»
14	SALVIDIO Salvatore fu Angelo	Acri	84.24.70	1409	18-12-51	299 s. o. 1	31-12-51	3150-1054	14-10-57	21	315	1.980.000	520.000	» »	»
15	SOCIETA' PER AZIONI SCIOVIE IMPRESE E LAVORI AGRICOLI (S. I. L. A.), con sede in Roma	Pedace	17.46.90	878	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	3034- 988	14-10-57	21	314	375.000	105.000	» »	»

Roma, addì 25 ottobre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(6139)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

E.T.F.A.S.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Sarrok (Cagliari), di complessivi ettari 6.03.15, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3113 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta IMPRESA AGRICOLA CARDILE, con sede in Cagliari e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 14.930,05 (lire quattordicimilanovecentotrenta e cent. 5), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 16 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa n. 4; numero di mappa 5; qualità —; superficie Ha 0.11.65; indennità L. —;

Foglio di mappa n. 10; numero di mappa 43-*b;* qualità pascolo cespugliato 3°; superficie Ha —; indennità L. 14.945,60.

Corrige

Foglio di mappa n. 4; numero di mappa 5; qualità —; superficie Ha 0.11.95; indennità L. —;

Foglio di mappa n. 10; numero di mappa 43-*b;* qualità pascolo cespugliato 2°; superficie Ha —; indennità L. 14.792,05.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Samatzai (Cagliari), di complessivi ettari 3.32.10, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1799 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta MELIS Battista di Giovan Maria e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 183.246,40 (lire centottantatremiladuecentoquarantasei e cent. 40), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa n. 15; numero di mappa 120; qualità seminativo 3°; indennità L. 136.082,10;

Foglio di mappa n. 10; numero di mappa 102; qualità —; indennità L. —;

Foglio di mappa n. 24; numero di mappa 44; qualità pascolo 4°; indennità L. —.

Corrige

Foglio di mappa n. 15; numero di mappa 120; qualità seminativo 2°; indennità L. 129.012,90;

Foglio di mappa n. 19; numero di mappa 102; qualità —; indennità L. —;

Foglio di mappa n. 24; numero di mappa 44; qualità seminativo 4°; indennità L. —.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Castelsardo (Sassari), di complessivi ettari 11.03.55, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3116 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta PIANA Tomaso Agostino fu Pancrazio e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 538.807,50 (lire cinquecentotrentottomilaottocentosette e cent. 50), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 16 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa n. 13; numero di mappa 108; reddito dominicale L. 450,02; indennità L. 141.756,30.

Corrige

Foglio di mappa n. 13; numero di mappa 108; reddito dominicale L. 450,01; indennità L. 141.753,15.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cuglieri (Nuoro), di complessivi ettari 133.52.27, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1625 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SERRALUTZU URAS Francesco Luigi fu Carlo e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 1.848.062,05 (lire unmilioneottocentoquarantottomilasessantadue e cent. 5), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 26 novembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa n. 50; numero di mappa 53-*B*.

Corrige

Foglio di mappa n. 50; numero di mappa 50-*B*.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Sarrok (Cagliari), di complessivi ettari 17.95.65, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1628 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SIOTTO Giuseppe di Luigi e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 44.935,80 (lire quarantaquattromilanovecentotrentacinque e cent. 80), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 26 novembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa n. 19; numero di mappa 12; reddito dominicale L. 58,76.

Corrige

Foglio di mappa n. 19; numero di mappa 12; reddito dominicale L. 98,76.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Pula (Cagliari), di complessivi ettari 1806.94.75, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1813 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' FONDIARIA AGRICOLA TIRRENA e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 11.308.162,05 (lire undicimilionitrecentottomilacentosessantadue e cent. 5), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa n. 50; numero di mappa 20; qualità pascolo 3°, reddito dominicale L. —; indennità L. 37.601,25;

Foglio di mappa n. 50; numero di mappa 36; qualità mandorleto 2°, reddito dominicale L —; indennità L. 90.632,75;

Foglio di mappa n. 55; numero di mappa 7; qualità —; reddito dominicale L. —; indennità L. —.

Corrige

Foglio di mappa n. 50; numero di mappa 20; qualità pascolo 1°; reddito dominicale L. —; indennità L 35.595,85;

Foglio di mappa n. 50; numero di mappa 36; qualità vigneto 2°; reddito dominicale L. —; indennità L. 105.547;

Foglio di mappa n. 57; numero di mappa 7; qualità —; reddito dominicale L. —; indennità L. —.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Carbonia (Cagliari), di complessivi ettari 390.13.95, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3223 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta SOCIETA' MINERARIA CARBONIFERA SARDA, con sede in Roma e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 4.811.666,70 (lire quattromilioniottocentoundicimilaseicentosessantasei e centesimi 70), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 17 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa n. 38; numero di mappa 66; superficie Ha 0.28.80; reddito dominicale L. —; indennità L. —;

Foglio di mappa n. 2; numero di mappa 26-*B;* superficie Ha 0.88.20; reddito dominicale L. 1,06; indennità L. 477.

Corrige

Foglio di mappa n. 38; numero di mappa 66; superficie Ha 0.24.80; reddito dominicale L. —; indennità L. —;

Foglio di mappa n. 2; numero di mappa 26-*B;* superficie Ha 0.88.20; reddito dominicale L. 7,06; indennità L. 3.212,30.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Buddusò (Sassari), di complessivi ettari 46.17.24, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1630 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOLINAS PULIGA Maria Consolata di Emilio e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 1.123.395 (lire unmilionecentoventitremilatrecentonovantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 26 novembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa n. 28; numero di mappa 18; qualità pascolo 2°; indennità L. 450.128,95.

Corrige

Foglio di mappa n. 28; numero di mappa 18; qualità pascolo 3°; indennità L. 462.461,25.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo dà pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Nuoro (Nuoro), di complessivi ettari 0.62.29, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1635 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta TICCA Giovanni Maria di Francesco e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 5.916,60 (lire cinquemilanovecentosedici e cent. 60), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 26 novembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa n. 50; numero di mappa 13; reddito dominicale L. 15,17.

Corrige

Foglio di mappa n. 50; numero di mappa 13; reddito dominicale L. 15,57.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Sassari (Sassari), di complessivi ettari 646.56.82, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1639 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta VIALE Tomaso fu Antonio e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 5.376.501,45 (lire cinquemilionitrecentosettantaseimilacinquecentouno e cent. 45), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 26 novembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa n. 41; numero di mappa 6; reddito dominicale L. 515,56; indennità L. —;

Foglio di mappa n. 41; numero di mappa 8; reddito dominicale L. 182,79; indennità L. 83.169,45.

Corrige

Foglio di mappa n. 41; numero di mappa 6; reddito dominicale L. 315,56; indennità L. —;

Foglio di mappa n. 41; numero di mappa 8; reddito dominicale L. 132,79; indennità L. 60.419,45.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6318)

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Manciano (Grosseto), di complessivi ettari 10.10.21, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2874 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 5) nei confronti della ditta ALDI Pietro fu Nello e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 620.069 (lire seicentoventimilasessantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità verrà corrisposta al netto dell'importo già liquidato in L. 351.192 con decreto Presidenziale in data 4 febbraio 1955, pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 97 del 28 aprile 1955.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 29 maggio 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6320)

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Avigliano (Potenza), di complessivi ettari 1888.86.79, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n 4252 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta DORIA PAMPHILI Filippo-Andrea fu Alfonso e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 48.210.676 (lire quarantottomilioniduecentodiecimilaseicentosettantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Tale determinazione non comprende le particelle: numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 del foglio 1; numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 16, 33 del foglio 3; n. 5 del foglio 4; numeri 9, 13, 16, 28, 33, 34, 40 del foglio 29; numeri 1, 6, 20, 21, 22, 24 del foglio 30; numeri 39-*n*, 40-*c*, 40-*i*, 40-*m*, 43 del foglio 35; numeri 9, 22, 155 del foglio 63; n. 19 del foglio 30; n. 11 del foglio 63, di complessivi ettari 546.31.23, per le quali sarà provveduto successivamente.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Art. 1 superficie Ha. 1887.85.49.

Allegato:

foglio n. 35; particella n. 40-*c*; classe 5ª;

località: Parchitiello, foglio n. 3, particella n. 28. seminativo 3ª, ha. 15.52.70, foglio di mappa n. 3;

Totale superficie Ha. 1887.85.49.

Corrige

Art. 1 - superficie Ha. 1888.86.79.

Allegato:

foglio n. 35; particella n. 40-*c*; classe 1ª;

località: Parchitiello, foglio n. 3, particella n. 28, seminativo 3ª, ha. 15.52.70, foglio di mappa n. 8;

Totale superficie Ha. 1888.86.79.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6404)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Data	Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Opera valorizzazione Sila									
1	COMPAGNA Francesco di Piero	Corigliano Calabro	623.50.00	689	15- 7-51	195-s.o.	27- 8-51	12.717.277,80	12.715.000	8-10-51
2	COMPAGNA Francesco di Piero	Corigliano Calabro	142.08.00	1393	27-11-51	297-s.o.	28-12-51	8.284.141,45	8.280.000	5- 3-52
3	COMPAGNA Francesco di Piero	Corigliano Calabro	238.10.00	1441	18-12-51	299-s.o. 2	31-12-51	7.688.034,35	7.685.000	5- 3-52
4	COMPAGNA Piero fu Francesco	Corigliano Calabro	143.66.20	701	15- 7-51	195-s.o.	27- 8-51	4.697.833,70	4.695.000	26-10-51

Roma, addì 25 ottobre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(6141)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

6ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Maremmana »

Si notifica che il giorno 10 dicembre 1957, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 6ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Maremmana » (regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, 19 febbraio 1862, n. 473, e legge 25 marzo 1950, n. 166) tutte in circolazione in Gran Bretagna.

Sarà estratta la quantità stabilita dalla relativa tabella di ammortamento e cioè n. 773 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1958, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(6361)

20ª Estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 % - 1936

Si rende noto che il giorno 12 dicembre 1957, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la 20ª estrazione di una serie del Prestito redimibile 5%-1936 in conformità dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 47.

La serie sorteggiata sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I titoli contrassegnati con il numero della serie estratta, saranno rimborsati a decorrere dal 1° gennaio 1958.

I titoli al portatore potranno essere presentati, per ottenerne il rimborso, alle sezioni di Tesoreria; mentre i titoli nominativi, comprendenti obbligazioni sorteggiate, dovranno essere esibiti, per il rimborso, alla Direzione generale del debito pubblico, direttamente, ovvero a mezzo degli uffici provinciali del Tesoro, escluso quello di Roma.

Roma, addì 16 novembre 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(6362)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 265

Corso dei cambi del 18 novembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,83	624,80	624,81	624,79	624,85	624,82	624,90	624,90	—
$ Can.	650,20	649,50	649,50	649,625	649,50	649,85	649,50	650 —	649,75	—
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,81	145,80	145,80	—
Kr. D.	90,43	90,42	90,42	90,45	90,40	90,42	90,44	90,43	90,43	—
Kr. N.	87,59	87,58	87,60	87,60	87,55	87,59	87,60	87,58	87,59	—
Kr. Sv.	120,79	120,80	120,80	120,82	120,80	120,80	120,80	120,80	120,83	—
Fol.	164,82	164,80	164,82	164,84	164,80	164,79	164,85	164,82	164,81	—
Fr. B.	12,49	12,495	12,50	12,4975	12,49625	12,50	12,49625	12,496	12,50	—
Fr. Fr.	147,98	148.20	148.20	148,23	147,70	148 —	148,32	148,05	148,05	—
Fr. Sv. acc.	142,85	142,82	142,78	142,82	142,80	142,80	142,83	142,80	142,80	—
Lst.	1752,10	1752 —	1752,125	1752,50	1752,25	1751 —	1752,375	1752,75	1752,75	—
Dm. occ.	148,80	148,80	148,81	148,79	148,60	148,82	148,77	148,80	148,83	—
Scell. Aust.	24,04	24,03	24,04	24,045	24 —	24,04	24,0425	24,02	24,04	—

Media dei titoli del 18 novembre 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	62,725
Id. 3,50 % 1902	61,85
Id. 5 % 1935	95,175
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,15
Id. 5 % 1936	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	649,562
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,445
1 Corona norvegese	87,60
1 Corona svedese	120,81
1 Fiorino olandese	164,845
1 Franco belga	12,497
100 Franchi francesi	148,275
1 Franco svizzero acc.	142,825
1 Lira sterlina	1752,437
1 Marco germanico	148,78
1 Scellino austriaco	24,044

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 16 novembre 1957, il cambio della « Kr. N. » quotato alla Borsa di Roma ed indicato 87,58 deve rettificarsi 87,55.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario.

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Dispone:

Il sig. Ottorino Bernardi di Antonio Narciso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1957

Il direttore generale: FORMENTINI

(6249)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Braini Stanislao, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio di data 16 aprile 1931, n. 3390/593-I, nella forma originaria e precisamente da « Braini » a « Brajnik »;

Visto il decreto prefettizio n. 1340-I, di data 8 maggio 1957, con il quale venne restituito nella forma originaria il cognome al padre e ai familiari dell'istante;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente risultano attendibili e consigliano pertanto l'adozione di ugual provvedimento anche nei suoi confronti;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Braini Stanislao di Agostino e della Gomiscek Maria, nato a Gorizia il 14 dicembre 1933 e residente a Gorizia in via Natisone n. 1, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Brajnik ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 30 ottobre 1957

Il prefetto: NITRI

(6378)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 11171 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 maggio 1935, n. 1339R Gab., con cui alla signora Gufler Teresa, nata a San Leonardo in Passiria il 7 marzo 1907 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Giufrida;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca, presentate in data 16 luglio 1957 dalla predetta signora Giufrida Teresa e dai di lei figli maggiorenni Albino, Guglielmo e Antonio, in atto residenti a San Martino in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. C223 Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 26 maggio 1935, n. 1339 R Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Giufrida Teresa, nata a San Leonardo in Passiria il 7 agosto 1907 e dei di lei figli Albino, nato a Rifiano l'11 maggio 1928, Guglielmo, nato a Bolzano il 4 giugno 1931 e Antonio, nato a San Leonardo in Passiria il 26 marzo 1934, viene ripristinato nella forma tedesca di Gufler.

Il sindaco del comune di San Martino in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni Ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 novembre 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(6375)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, concernente l'applicazione delle nuove tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato negli istituti di istruzione media, classica e tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori negli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 629, sul nuovo stato giuridico del personale direttivo ed insegnante;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna, indicati nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici agrari, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 1, colonna *D*, della tabella annessa ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i direttori di ruolo delle scuole tecniche agrarie e i direttori di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come direttori e abbiano ottenuto l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti tecnici agrari;

c) i direttori di ruolo delle scuole tecniche agrarie che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, all'atto dell'entrata in vigore di tale decreto, dei requisiti di promuovibilità richiesti dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici commerciali e per geometri provvisti di laurea e che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i professori ordinari di materie non tecniche negli istituti tecnici agrari e industriali che siano in possesso di laurea e con almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

c) i professori ordinari di lettere italiane, di storia e di geografia, di diritto e di economia, di lingua e letteratura straniera, di matematica e disegno geometrico, negli istituti tecnici nautici, provvisti di laurea, che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

d) i professori ordinari di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali, quali abbiano ottenuta la nomina in ruolo in seguito al concorso di cui alla classe 11ª della tabella *A* approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, che siano muniti di laurea ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Possono essere inoltre ammessi a concorrere limitatamente a un quinto dei posti indicati al n. 2, colonna *C*, della tabella annessa:

a) i direttori delle scuole tecniche commerciali e i direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale che abbiano, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, almeno un quadriennio di anzianità come direttori di ruolo ed abbiano ottenuta l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nell'istituto tecnico commerciale;

b) i direttori di ruolo delle scuole tecniche commerciali che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato sopra citato, dimostrino di essere stati in possesso, alla data della entrata in vigore del decreto stesso, dei requisiti di promuovibilità richiesta dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici industriali per ciascun indirizzo specializzato:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici industriali, i quali siano provvisti di una delle lauree tecniche indicate al n. 3, colonna *D*, della tabella annessa ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i direttori di ruolo delle scuole tecniche a indirizzo industriale e i direttori di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come direttori ed abbiano ottenuto l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento delle materie tecniche negli istituti tecnici industriali;

c) i direttori di ruolo delle scuole tecniche industriali, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso alla data di entrata in vigore di tale decreto, dei requisiti di promuovibilità richiesti dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680;

d) i professori ordinari di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri, i quali abbiano ottenuto la nomina in ruolo in seguito al concorso di cui alla classe 11ª della tabella *A*, approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Art. 5.

Possono essere ammesse al concorso a posti di preside nelle scuole di magistero professionale per la donna:

a) le insegnanti ordinarie nelle scuole di magistero professionali per la donna, provviste di laurea o di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero, le quali abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinarie effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) le direttrici delle scuole professionali femminili e le direttrici delle scuole di avviamento professionale a tipo industriale femminile, fornite di laurea o di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero, che abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo ed abbiano conseguita la idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nelle scuole di magistero professionale per la donna.

Art. 6.

Sono valutati ai fini dei concorsi di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari e industriali.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 7.

La domanda in carta legale da L. 200, corredata dello stato di servizio, dei titoli di studio in originale o copia autentica e dei titoli di cultura, nonchè di ogni altro documento che il candidato intenda di presentare nel proprio interesse, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica Div. 6ª, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le pubblicazioni devono essere presentate in tre copie.

Ogni concorrente deve unire alla domanda l'elenco, in duplice copia, in carta semplice, dei titoli e dei documenti presentati, nonchè il curriculum degli studi compiuti.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare separate domande, facendo riferimento alla documentazione allegata ad una di esse.

Art. 8.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria, ma l'assegnazione a presidenza cui sia unito l'insegnamento sarà subordinata alla disponibilità delle cattedre all'atto della nomina. I vincitori che rinunzieranno o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 agosto 1957

p. *Il Ministro* SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1957
Registro n. 72 Pubblica istruzione, foglio n. 279

Tabella dei concorsi a posti di preside negli istituti tecnici, delle sedi messe a concorso e delle lauree tecniche prescritte

TIPI DI ISTITUTI	Numero dei posti messi a concorso	SEDI	Lauree tecniche prescritte per i concorsi per gli istituti tecnici agrari, industriali e nautici
A	*B*	*C*	*D*
1. Istituti tecnici agrari	5	Alanno Cagliari Catanzaro Cosenza Lecce	Laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o in zooiatria o in medicina veterinaria o in chimica o in chimica farmacia o in chimica industriale o in chimica tecnica o in ingegneria o in scienze naturali o in scienze naturali e fisiche o in geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in ingegneria chimica.
2. Istituti tecnici commerciali	31	Adria Agrigento Ariano Irpino Ascoli Piceno Belluno Bolzano Bolzano (lingua tedesca) Caltagirone Canicattì Castellana Grotte Faenza Lovere Macomer Maglie Mantova Marsala Merano Mondovì Nuoro Olbia Paola Pesaro Potenza Ragusa Siderno Sondrio Stradella Sulmona Teramo Trento Trieste	
3. Istituti tecnici industriali	9	*a*) per edili: Como *b*) per meccanici elettricisti: Cosenza Foggia Foligno Piazza Armerina Taranto *c*) per chimici industriali e meccanici elettricisti: Intra *d*) per tessili: Prato Valdagno	Tutte le lauree in ingegneria. Laurea in chimica, in chimica e farmacia, in chimica industriale, in chimica tecnica, in fisica, in matematica e fisica, in architettura, in ingegneria chimica.
4. Istituti tecnici nautici	1	Riposto	Laurea in discipline nautiche, laurea in ingegneria, laurea in fisica, laurea in matematica e fisica, in scienze fisiche e matematiche.
5. Scuole di magistero professionale per la donna	6	Cortona Cosenza Forlì Macerata Milano Taranto	

p. Il *Ministro*: SCAGLIA

(6363)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Integrazione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1956.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1957, registro n. 14 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'8 febbraio 1957, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria;

Ritenuto che occorre procedere all'integrazione della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con il decreto Ministeriale 27 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1957, registro n. 3, Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 246, nominando i membri aggiunti per la prova orale di lingua estera, ai sensi dell'art. 14 del bando;

Vista la designazione effettuata dall'Università degli studi di Roma con nota n. G.26078 del 28 agosto 1957;

Decreta:

Alla Commissione giudicatrice del concorso a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, sono aggiunti i seguenti membri per la prova orale di lingue estere prevista dal programma di esame:

Puccio prof. Guido, per la lingua inglese;
Rossi prof. Mario, per la lingua tedesca;
Mormile prof. Mario, per la lingua francese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì, 21 settembre 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1957
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 381

(6380)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 44/8892 del 13 aprile 1955, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Bologna;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con i decreti numero 48/58255 del 12 ottobre 1956 e n. 68/70130 del 5 dicembre 1956, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Burzi Carlo . . . . . . punti 60,71
2. Forni Ruggero » 59,67
3. Cremonini William » 59,24
4. Grandi Luigi » 57,207
5. Bellavia Alberto » 56,362
6. Ferraresi Norberto » 56,249
7. Zacconi Giovanni . . . . punti 55,498
8. Figna Onorio » 55,247
9. Manzoni Giancarlo » 54,953
10. Zati Marino » 54,92
11. Consolini Narduccio » 54,439
12. Neri Umberto » 54,428
13. Del Giudice Vittorio » 53,41
14. Biagini Franco » 53,028
15. Galletto Claudio » 52,786
16. Schiavi Celi Coriolano » 52,701
17. Varacca Walter » 52,542
18. Alborelli Ennio » 52,385
19. Rappini Ferruccio » 52,210
20. Tomasini Adriano » 52,099
21. Parmeggiani Alessandro » 51,761
22. Igliozzi Mondino » 51,43
23. Gasparini Umberto » 51,398
24. Rimondi Cesare » 51,333
25. Marondoli Gianangelo » 50,41
26. Codicè Giuseppe » 50,375
27. Samoggia Demetrio » 49,746
28. Gaggioli Carlo » 49,544
29. Scaramagli Nerio » 49,538
30. Monari Sanzio » 49,515
31. Salterini Mario » 49,045
32. Torricelli Adolfo » 49,00
33. Cantoni Giuseppe » 48,88
34. Boscia Massimo » 48,747
35. Baraldi Ettore » 48,211
36. Gallegati » 48,179
37. Cimatti Ovilio » 48,14
38. Gatti Mario » 48,118
39. Papa Antonino » 48,097
40. Melotti Alfonso » 47,859
41. Righetti Lucillo » 47,359
42. Mecatti Fulvio » 47,00
43. Cantoni Lughi Giorgio » 47,00
44. Ferroni Otello » 46,775
45. Negri Aldo » 46,687
46. Ghirardini Remo » 46,530
47. Leopold Alessandro » 46,50
48. Ficarelli Norberto » 46,50
49. Bruni Bruno » 46,44
50. Sanchini Alessandro » 46,00
51. Janni Mariano » 45,332
52. Modesti Pietro » 45,128
53. Berti Leonardo » 44,98
54. Baraldi Augusto » 44,97
55. Bruno Tito Livio » 44,26
56. Neri Giovanni » 44,161
57. Ugetti Mario » 44,08
58. Verdini Paolo » 44,00
59. D'Andrea Vittorio » 43,208
60. Feligini Vinicio » 42,631
61. Franzoso Luigi » 42,422
62. Rivellini Pietro » 42,306
63. Vergine Mario » 42,00
64. Chiarini Francesco » 41,870
65. Magri Giovanni » 41,625
66. Bartoli Carlo » 41,182
67. Beber Luigi » 40,958
68. Sebastiani Sabatino » 40,94
69. Bertini Nicola » 40,75
70. Atzeni Giuseppe » 40,065
71. Martelli Antonio » 39,958
72. Ballarini Edgardo » 39,792
73. Castaldini Giuseppe » 39,628
74. Cova Giuseppe » 39,50
75. Zani Leonida » 39,50
76. Zeneroli Elio » 38,429
77. Borsato Antonio » 38,00
78. Fonzo Ciro » 37,07
79. Paladini Giuseppe » 36,51
80. Gaggiano Michelangelo » 36,041
81. Mazzotti Angelo » 35,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 27 luglio 1957

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 118/48691 San., in data 27 luglio 1957, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 44/8892 San., del 13 aprile 1955;
Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;
Visto l'art. 9 della legge n. 375 del 3 giugno 1950, circa l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;
Visto l'art. 9, secondo comma, della legge n. 142 del 24 febbraio 1953, circa l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Righetti Lucillo (invalido di guerra): Medicina (2ª condotta);
2) Cremonini William (invalido per servizio): Crevalcore (1ª condotta);
3) Burzi Carlo: Argelato (condotta unica);
4) Forni Ruggero: Marzabotto (condotta unica);
5) Grandi Luigi: Monzuno (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 21 ottobre 1957

Il prefetto: GAIPA

(6228)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;
Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;
Considerato che a seguito della rinuncia del dott. Giuseppe Ramadori si è resa vacante la condotta medica di Cessapalombo;
Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Nazzareno Giovagnoli è dichiarato vincitore della condotta medica di Cessapalombo in sostituzione del dott. Giuseppe Ramadori, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 7 novembre 1957

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;
Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;
Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Bruno Cianca si è resa vacante la 2ª condotta medica di Visso;
Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

Il dott. Ruggero Preve è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Visso in sostituzione del dott. Bruno Cianca, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 7 novembre 1957

Il prefetto: FABIANI

(6348)

PREFETTURA DI MANTOVA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Mantova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1957, pari numero, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Mantova;
Considerato che il vice prefetto vicario dott. Guido Mattucci, presidente della Commissione giudicatrice è stato trasferito ad altra sede, e, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;
Visto l'art. 47 del regolamento 11 maggio 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del dott. Guido Mattucci è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Mantova, il dott. Uberto Degli Uberti ff. vice prefetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, all'albo di questa Prefettura.

Mantova, addì 9 novembre 1957

Il prefetto: CARUSO

(6386)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.